



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/24 DEL 17.11.2009

Oggetto: D.P.R. 10.9.1990, n. 285. Regolamento di polizia mortuaria. Autorizzazioni.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale premette che, nelle more del riordino dell'intera materia "salute umana e sanità veterinaria", anche in considerazione dell'evoluzione e dei cambiamenti previsti a livello nazionale per la normativa riferibile alla "disciplina delle attività nel settore funerario", si rende necessario definire, in analogia ai provvedimenti adottati da tempo in altre Regioni, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, inerenti a funzioni conferite alla Regione Sardegna per effetto:

- del D.Lgs. n. 112/1998, che ha conferito alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria (titolo IV, capo I "Tutela della Salute", art. 114), salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, e ha stabilito che con le modalità previste dai rispettivi statuti si sarebbe provveduto a trasferire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni e i compiti conferiti da tale decreto legislativo alle Regioni a statuto ordinario (art. 10);
- del D.P.C.M. 26.5.2000, che ha incluso, tra le funzioni e i compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferite alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I "Tutela della Salute" del D.Lgs. n. 112/1998, le «autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285», prima di competenza Statale;
- del D.Lgs. n. 234/2001, che all'art. 1 ha stabilito che "sono conferiti alla Regione ed agli enti locali della Sardegna (...) le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali" e che all'art. 4 ha subordinato l'esercizio, da parte della Regione e degli enti locali della Sardegna, dei compiti e delle funzioni conferite all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse statali;



- della L.R. n. 9/2006, con la quale la Regione, nel disciplinare il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, ha stabilito, riguardo alla tutela della salute (art. 71), che:
 - a) spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112/1998;
 - b) la Regione esercita tali funzioni avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali;
 - c) all'individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell'intera materia;
- del D.P.C.M. 5.10.2007, con il quale sono state individuate e attribuite alla Regione Sardegna e agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative in materia, tra l'altro, di salute umana e sanità veterinaria, per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative conferite con il D.Lgs. n. 234/2001 e disciplinate con la L.R. n. 9/2006, risorse statali concretamente erogate alla Regione nel mese di dicembre 2008.

L'Assessore evidenzia che, con circolare n. 400.VIII/9L/1924 del 21.5.2002, il Ministro della Salute ha fornito chiarimenti sulle competenze al rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990, precisando che:

- restano di competenza statale le autorizzazioni previste dall'art. 31 (per l'uso di casse, nei trasporti di salma da Comune a Comune, in materiali diversi da quelli per esse normalmente previsti), dall'art. 75 (per l'impiego, nelle inumazioni, di casse di materiale biodegradabile diverso dal legno) e dall'art. 77 del Regolamento (per l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione), in quanto inquadrabili nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 112/1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";
- risultano, invece, conferite alle Regioni le funzioni autorizzatorie previste dall'art. 82 per l'aumento o la diminuzione del periodo di inumazione dei cadaveri, dall'art. 105 per la tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, dall'art. 106 del Regolamento per speciali prescrizioni tecniche inerenti la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri nonché l'utilizzazione di strutture cimiteriali preesistenti.

Risulta, pertanto, necessario che la Regione disciplini le procedure per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui agli articoli 82, 105 e 106 del Regolamento di polizia mortuaria, individuando il



soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni, nonché la documentazione minima da produrre a supporto delle istanze.

A tal fine, l'Assessore propone alla Giunta che, nelle more dell'approvazione di un'apposita norma in materia di "salute umana e sanità veterinaria" che individui le funzioni e i compiti che rimangono in capo alla Regione e quelli da conferire agli enti locali, ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 9/2006, le funzioni autorizzatorie di cui agli articoli 82, 105 e 106 del D.P.R. n. 285/1990 vengano demandate ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, competenti per la polizia mortuaria e l'igiene cimiteriale, che emetteranno i provvedimenti concernenti le autorizzazioni operando secondo le modalità e le procedure fissate nel documento allegato, fermo restando che ulteriori indirizzi potranno essere dettati dai competenti uffici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

L'Assessore propone, inoltre, che per lo svolgimento di tali funzioni autorizzatorie, il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ciascuna ASL si avvalga dei pareri di un'apposita Commissione Tecnica - da istituire presso il medesimo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con provvedimento della Direzione generale della ASL - che effettui le necessarie valutazioni tecniche funzionali al rilascio delle autorizzazioni.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di approvare che, nelle more dell'approvazione di un'apposita norma in materia di "salute umana e sanità veterinaria" che individui le funzioni e i compiti che rimangono in capo alla Regione e quelli da conferire agli enti locali ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 9/2006, le funzioni autorizzatorie di cui agli artt. 82, 105 e 106 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 - di provenienza statale e conferite alla Regione Sardegna per effetto del D.Lgs. n. 112/1998, del D.P.C.M. 26.5.2000, del D.Lgs. n. 234/2001 e del D.P.C.M. 5.10.2007 - vengono demandate ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, competenti per la polizia mortuaria e l'igiene cimiteriale, che opereranno secondo le modalità e le procedure fissate nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di approvare che per lo svolgimento di tali funzioni autorizzatorie il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ciascuna ASL si avvalga dei pareri di un'apposita Commissione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/24

DEL 17.11.2009

Tecnica, da istituire presso il medesimo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica con provvedimento della Direzione generale della ASL.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci